



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 260

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 30 aprile 2024

## INDICE

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 5
---------------------------	--------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i> . . . . .	Pag. 7
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 7

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 11
---------------------------	------

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 17
---------------------------	------

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 23
---------------------------	------

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 187
---------------------------	-------

9<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 189
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)</i> . . . . .	» 194

10<sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i> . . . . .	» 195
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i> . . . . .	» 195
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 196

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa  
di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . .* Pag. 198

---



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 30 aprile 2024

**Plenaria**

7<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 aprile.

La senatrice ZEDDA (*FdI*), relatrice per la 6<sup>a</sup> Commissione, anche a nome del senatore Berrino, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, avverte che, alla luce degli approfondimenti svolti, le proposte di integrazione emerse nel corso del dibattito nella scorsa seduta non hanno potuto trovare accoglimento e quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata nel corso della seduta del 24 aprile scorso risulta confermata nel medesimo testo.

Si passa alla votazione.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) riepiloga l'andamento del dibattito ed esprime perplessità per il mancato accoglimento di proposte di inte-

grazione presentate da senatori delle opposizioni e anche della maggioranza. Valutata la proposta di parere dei relatori, rinvia alle considerazioni contenute nella proposta di parere alternativo già presentata e illustrata nella precedente seduta e dichiara il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore TURCO (*M5S*) considera un'occasione mancata e, alla luce dei fatti, una perdita di tempo la scelta dei relatori di non recepire i suggerimenti avanzati nella discussione. In conclusione, richiama il parere alternativo presentato e illustrato nella seduta del 17 aprile e dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

Replica la senatrice ZEDDA (*FdI*), relatrice per la 6<sup>a</sup> Commissione, che contesta l'idea che possa essere definito perso il tempo dedicato dai relatori e dal Governo all'approfondimento delle proposte avanzate dai colleghi, a prescindere dal loro accoglimento: la risposta negativa non autorizza a svalutare il lavoro compiuto per valutare la portata delle integrazioni suggerite.

Interviene incidentalmente la senatrice LOPREIATO (*M5S*), che rileva le contraddizioni in seno alla stessa maggioranza, tenuto conto che molti dei suggerimenti, poi non accolti, erano stati avanzati dal Gruppo di Forza Italia.

Il PRESIDENTE si associa alle considerazioni della relatrice Zedda, ricordando che spetterà poi al Governo tenere conto dell'andamento del dibattito e valutare le proposte avanzate dalle varie forze politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori, posta ai voti, è approvata.

Non sono messi in votazione gli schemi di pareri contrari presentati a prima firma dalla senatrice Tajani e dal senatore Croatti, a nome dei rispettivi Gruppi.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 30 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 63**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,15*

### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**213<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata alle ore 14 di martedì 7 maggio l'avvio dell'esame della proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'Istat.

Si è inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1054 (« Di-

sposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane »), da congiungere ai disegni di legge nn. 276 e 396 sul medesimo argomento, il cui esame è già iniziato.

Si è poi convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. 991 (« Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979 »), assegnato in sede redigente.

Si è quindi deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n. 451 (« Nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali »), il cui termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 14 di lunedì 6 maggio.

Si è inoltre previsto di incardinare il disegno di legge n. 1008 (« Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati »), da congiungere ai disegni di legge nn. 119 e 902, recanti disposizioni in materia di guardie giurate, il cui esame è già iniziato.

Infine, si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 976 (« Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge »), da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, entrambi volti a modificare l'articolo 77 della Costituzione, al fine di ridefinire i tempi di conversione in legge dei decreti-legge.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.



Il senatore CATALDI (M5S) invita la maggioranza a riflettere sulla situazione drammatica del lavoro in Italia, dove – a fronte di un rilevante aumento dei prezzi – gli stipendi continuano a perdere potere di acquisto. Le misure contenute nel disegno di legge, come la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi, anziché 12, o addirittura di consentire i liberi accordi sui superminimi, rischiano di stabilizzare la precarietà. Di tutt'altro segno, sono invece le misure che stanno adottando altri Paesi europei sullo stesso tema, per esempio la Spagna, che incentiva le imprese ad assumere nelle aree depresse, o il Belgio, che ha introdotto l'indicizzazione dei salari.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

– l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

– l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;

– le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

– la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 30 aprile 2024

**Plenaria**  
**149<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se vi sono interventi in discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) si riserva di intervenire nella prossima seduta utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte parere contrario e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il senatore RAPANI (*FdI*) dà lettura di una proposta di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 970, pubblicata in allegato al resoconto.

Poiché non vi sono osservazioni, posta ai voti previa verifica del numero legale, la proposta è approvata.

**(451) DREOSTO e altri. – Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa parlamentare, recante modifiche alla legge n. 101 del 2011. Il disegno di legge è finalizzato, secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento, a ricomprendere nella giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (9 ottobre) anche le condotte criminose che questi disastri possono determinare e non soltanto quelli dovuti all'incuria, come invece previsto dalla legislazione vigente.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

**(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo. L'articolo 1 dispone modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di collaborazione prestatati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata. L'articolo 2 interviene a modificare diversi articoli del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato mentre l'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 2103 del codice civile in materia di superminimo. L'articolo 4 interviene invece in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro apportando modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'articolo 5 intervenendo in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato modifica il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, mentre l'articolo 6 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile. L'articolo 7 introduce modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in

materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente mentre l'articolo 8 disciplina gli incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza; l'articolo 9 introduce, limitatamente ad un triennio, norme in materia di premi di produttività. L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di offerta di conciliazione mentre l'articolo 11 interviene per apportare modifiche alla disciplina del documento unico di regolarità contributiva DURC. L'articolo 12 interviene in materia di dimissioni modificando il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. L'articolo 13 introduce modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali mentre l'articolo 14 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. L'articolo 15 interviene in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare ed infine l'articolo 16 modifica il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intervenendo sulle modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre.

Per le parti di competenza segnala in particolare l'articolo 2, comma 3, che modifica l'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015 volto a ridurre da centottanta a centoventi giorni il termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato nonché il comma 6 che modifica l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo con la quale si intende garantire la certezza dei rapporti giuridici, per chiarire una giurisprudenza discutibile secondo la quale il termine di decadenza non inizia a decorrere se non sussiste una comunicazione scritta tra committente (o utilizzatore) e dipendente dell'appaltatore (o dell'agenzia di somministrazione) di cessazione dell'utilizzo ma anche in assenza di comunicazione scritta di tale cessazione. Si segnala inoltre l'articolo 3 che modifica l'articolo 2103 del codice civile in materia di prestazione di lavoro stabilendo un'eccezione in riferimento alla nullità dei rapporti di lavoro in caso di demansionamento del lavoratore in relazione al cosiddetto superminimo.

Richiama poi l'articolo 10 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015 relativamente alle procedure di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore. Come sottolineato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge la modifica ha l'intento di ampliare la portata applicativa della norma vigente al fine di rappresentare un incentivo alle conciliazioni e uno strumento deflattivo del contenzioso in materia di impugnazione del licenziamento, da un lato, attraverso l'estensione del termine entro cui effettuare la proposta di conciliazione e sottoscrivere l'eventuale accordo e, dall'altro, prevedendo strumenti di pagamento ulteriori ri-

spetto a quanto attualmente previsto. Rileva poi come l'articolo 13 interviene sulle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali nell'ottica della proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni medesime. In quest'ottica nel rispetto del carattere dissuasivo ed effettivo delle sanzioni, si prevede la riduzione della misura minima della sanzione da euro 10.000 a euro 5.000 e, al contempo, l'aumento della misura massima da euro 50.000 a euro 100.000, al fine di realizzare un effetto maggiormente dissuasivo delle omissioni più consistenti. Infine, l'articolo 14 interviene riducendoli sui termini in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. In particolare, stante i danni potenzialmente irreparabili connessi alla sospensione dell'attività si prevede la riduzione sia dei termini di proposizione del ricorso che del termine per la decisione dello stesso, da 30 a 10 giorni.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore BERRINO (*FdI*) annuncia il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ritenendo il provvedimento in esame fondamentale per la semplificazione della disciplina del lavoro e della legislazione sociale.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

#### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante l'istituzione del Museo del ricordo in Roma al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopo guerra e ricostruire le vicende del confine orientale italiano. Alla gestione del Museo provvede una fondazione all'uopo costituita, la « Fondazione Museo del Ricordo », finanziata e vigilata ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1, dal Ministro della cultura che provvede altresì (comma 4) a disporre l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione. L'articolo 2 dispone le norme di copertura sia in relazione alla realizzazione del Museo che alla dotazione iniziale della Fondazione.

Per le parti di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per giovedì 2 maggio alle ore 9,15 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI REFERITI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 970**

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza esprime:

parere favorevole sull'emendamento 5.2 che recepisce il parere della Commissione giustizia del 17 aprile 2024;

parere contrario sull'emendamento 4.5, che all'ultimo periodo affida la determinazione delle sanzioni per gli editori videoludici e per gli organizzatori delle competizioni videoludiche, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: tale previsione non è conforme al principio di legalità penale e pertanto si suggerisce di introdurre con legge le predette sanzioni e affidarne l'irrogazione all'attività citata;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.



**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 30 aprile 2024

**Plenaria**

**234<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(451) DREOSTO e altri. – Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) evidenzia come il provvedimento affronti un tema di natura ampiamente condivisibile ed è stato oggetto di una formulazione, nel testo, proprio volta ad ottenere l'appoggio condiviso delle diverse parti politiche, per cui sottolinea il carattere meritevole di una condivisione trasversale, sottolineando peraltro l'assenza di impegni di tipo economico connessi al provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul provvedimento, che risulta approvata dalla Commissione.

*(1095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice PIRRO (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

*(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che tra le disposizioni recate dal provvedimento appaiono suscettibili di determinare oneri gli articoli 1, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata, 7, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, 9, in materia di premi di produttività, e 15, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare.

Appare altresì necessario valutare gli effetti finanziari dei restanti articoli, e in particolare degli articoli 2, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, 6, in materia di lavoro agile, specialmente per quanto concerne il settore pubblico, 8, in materia di incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero di lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza, 11, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), 13, in materia di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali, 14, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività, e 16, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre.

Per quanto di competenza, considerato che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e non reca clausole di copertura, al fine di valutarne correttamente i profili finanziari, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(901) Erika STEFANI. – Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (n. 151)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro in materia di missioni internazionali, agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali, allo scopo di soddisfare il fabbisogno finanziario indicato nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri e autorizzato dai due rami del Parlamento.

Segnala, al riguardo, che lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della legge n. 146 del 2016 (A.S. 1020). Il testo ha la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Tali modifiche prevedono, tra l'altro, la semplificazione della procedura per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più de-

creti del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, e la soppressione dell'obbligo di previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreto.

Con riguardo al caso in esame, il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri ha adottato una deliberazione in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione a tre nuove missioni per il 2024. Il 5 marzo successivo il Senato e la Camera dei deputati hanno rispettivamente approvato due risoluzioni per l'autorizzazione delle tre nuove missioni, previste dalle schede 13-*bis*, 26-*bis* e 34-*bis*, rinviando a successive determinazioni l'autorizzazione della proroga delle missioni in corso.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, ripartisce parte della dotazione del Fondo tra le tre nuove missioni sopra richiamate, nelle misure stabilite dall'allegato 1, tra gli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della giustizia. Una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

L'articolo 2 dello schema regola, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della suddetta legge quadro, il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

Lo scherma di decreto è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata, per ciascuna delle tre missioni interessate. Le somme ripartite ammontano a euro 35.280.444 per l'anno 2024 e a euro 10.650.000 per il 2025, per un totale di 45.530.444 euro. Gli oneri sono configurati come limite massimo di spesa.

Il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali presenta uno stanziamento corrente pari a euro 1.525.468.035 per l'anno 2024 e a euro 300 milioni per l'anno 2025.

Per quanto di competenza, posto che la ripartizione corrisponde a quanto risulta dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio per le tre nuove missioni (*Doc. XXV*, n. 2), rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le necessarie disponibilità, non vi sono osservazioni da formulare circa i profili finanziari del provvedimento in esame.

Comunque, nell'ottica di una corretta programmazione finanziaria, appare utile avere conferma che, in relazione a quanto previsto dal *Doc. XXVI*, n. 2, le residue disponibilità del suddetto Fondo siano adeguate a far fronte al finanziamento della proroga delle missioni in corso, sia per il 2024 sia, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per il 2025.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano elementi da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Finanze e tesoro)**

Martedì 30 aprile 2024

**Plenaria****146<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 349 emendamenti, 4 subemendamenti all'emendamento 7.1000 del Governo, le riformulazioni 1.56 (testo 2) e 1.148 (testo 2), l'emendamento di coordinamento Coord.1 del relatore e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricordando l'intesa tra i Gruppi emersa nella scorsa seduta, propone di passare all'esame dell'emendamento 7.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti, precisando che i restanti emendamenti all'articolo 7 verranno esaminati integralmente in una prossima seduta. Precisa inoltre che l'emendamento governativo reca il rinvio di un termine oggi in scadenza.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione delle proposte in esame.

Il sottosegretario Sandra SAVINO chiarisce che il Governo ha presentato l'emendamento 7.1000 per prorogare dal 30 aprile al 30 giugno 2024 il termine in materia di piani economici e finanziari e relative tariffe per i servizi di rifiuti solidi urbani, rispondendo così alle esigenze di molti Comuni.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottolinea che il subemendamento 7.1000/1 ha la finalità di fare salve ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Quanto al subemendamento 7.1000/4, si propone di concedere più tempo alle Regioni per l'individuazione degli impianti minimi, al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità tariffarie territoriali.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive i subemendamenti 7.1000/2 e 7.1000/3, che dà per illustrati.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 7.1000/1 e 7.1000/2, tra loro identici, a condizione che vengano riformulati in un testo di cui dà conto. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) accoglie la proposta di riformulazione e presenta un testo 2 del subemendamento 7.1000/1, pubblicato in allegato.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accoglie la proposta di riformulazione e presenta un testo 2 del subemendamento 7.1000/2, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il subemendamento 7.1000/1 (testo 2), identico al subemendamento 7.1000/2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) insistono, rispettivamente, per la votazione dei subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4.

Posti ai voti, i subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4 identici, sono respinti.



Messo in votazione, l'emendamento 7.1000, nel testo modificato, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi. Come precisato in precedenza, fa presente che la votazione non ha effetti preclusivi su emendamenti riferiti all'articolo 7 già presentati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, introduce il provvedimento, che attua i principi di cui all'articolo 18 della legge delega n. 111 del 2023, che contiene i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. In particolare, al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 18 si stabilisce che debba essere incrementata l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, attraverso una semplificazione che orienti l'attività verso i principi di efficacia, economicità e imparzialità nonché verso obiettivi di risultato. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso alcune nuove misure, tra le quali una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con il MEF, il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non rimosse, la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione e la determinazione dei criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo. Nel dettaglio, il nuovo sistema nazionale della riscossione dovrà essere realizzato attraverso: la pianificazione annuale, da concordare con il MEF, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non rimosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili; la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali

o patrimoniali ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di riscossione coattiva previste al Titolo II, del D.P.R. n. 602 del 1973, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione concordata con il MEF, di atti interruttivi della prescrizione; la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione concordata; la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta; una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall'attuazione delle disposizioni sulla salvaguardia del diritto di credito (mediante tempestivo tentativo di notifica), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute; l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; l'attribuzione al MEF del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione concordata, nel rispetto di alcuni principi di economicità ed efficacia.

Con la lettera *b*) si delega al Governo il compito di assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria. La lettera *d*) prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. La lettera *e*) dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge n. 78 del 2010. La lettera *h*) prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi. La lettera *i*) del comma 1 delega il Governo a rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione. La lettera *l*) prevede l'introduzione di una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicurino un corretto equilibrio tra tutela del cre-

dito erariale e diritto di difesa. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 3) e lettera *d*) non trovano applicazione per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020. Si tratta delle risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea concernenti le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali. In pratica, in considerazione della specialità e specificità delle risorse proprie dell'UE, la norma esclude il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE nonché l'applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all'erario articolato in 120 rate.

Oltre ai principi di delega che trovano immediata attuazione nello schema di decreto legislativo, sono presenti all'articolo 18, ulteriori principi di delega che si ricordano di seguito, principalmente connessi a profili organizzativi dell'attività di riscossione e di integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché in materie di accisa e di regime della riscossione presso gli enti locali. Con la lettera *c*) del comma 1 si affida al legislatore delegato il compito di incrementare l'utilizzo, a fini di riscossione, delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi, nonché quello di eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguenti riduzioni dei costi. La lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 18 dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso, tra l'altro: l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero; la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari che non possono, in ogni caso, eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore. La lettera *f*) prevede che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione. La lettera *g*) precisa che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla sopra esposta lettera *f*), il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità. Il comma 3 prevede che ai fini della revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del

testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, il Governo debba osservare, unitamente ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla descritta lettera *d*), due ulteriori principi e criteri direttivi specifici: rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta (che prevede il riferimento costante, ai fini del pagamento del tributo stesso, ai quantitativi consumati nell'anno precedente) e correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento; rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto all'imposta. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni previste all'articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato in sede consultiva alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente il 23 aprile 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 23 maggio 2024.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 17 articoli. In estrema sintesi, gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all'inesigibilità dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, l'articolo 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, prevedendo che essa sia inserita nell'apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell'entrate. L'articolo 2 definisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell'agente della riscossione. L'articolo 3 prevede il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono rimosse, rimettendone le modalità ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 prevede deroga alla disciplina del discarico automatico prevista dall'articolo 3, escludendo temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali ricorrono alcuni fattori ostativi (ad esempio la riscossione risulta sospesa, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni). L'articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l'ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all'Agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'articolo 6 introduce una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dall'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo. L'articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, proceda all'analisi del magaz-

zino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino. Gli articoli 8 e 9 prevedono una specifica disciplina della riscossione delle quote non riscosse, riguardanti le risorse proprie tradizionali nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) nonché quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. Le norme indicano altresì i termini applicabili per la verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero, quelli previsti per il discarico, come pure quelli di esclusione temporanea dalla verifica medesima. L'articolo 10 prevede l'abrogazione di alcune norme in materia di discarico per inesigibilità, di controllo dell'attività di riscossione, di Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima superate dalla nuova disciplina normativa. Gli articoli da 11 a 15 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione. In particolare, l'articolo 11 stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel quadro dell'integrazione logistica con l'Agenzia delle entrate possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni. L'articolo 12 modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva. L'articolo 13 razionalizza le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, dovute a seguito di atti e di avvisi dell'Agenzia delle Entrate. L'articolo 14 dello schema di decreto sul sistema delle riscossioni riguarda quelle nei confronti dei coobbligati solidali. L'articolo 15, comma 1, novella l'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nell'ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per la semplificazione degli adempimenti collegati all'erogazione. Il comma 2 novella l'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria. I commi 4 e 5 contengono ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del succitato articolo 28-ter. Infine l'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1092**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1092/001/6**

LIRIS, SIGISMONDI, ZEDDA

Il Senato,

considerate le difficoltà incontrate dai soggetti che avevano comunque già affidato i lavori contando di utilizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura anche in assenza di pagamenti da parte dei beneficiari dei bonus,

impegna il Governo

a esaminare modalità che possano venire incontro alle esigenze di tali soggetti.

---

**G/1092/002/6**

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),

premesso che:

il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;

lo scorso, 12 aprile, è stata approvata la revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (EpbD-Case *green*);



secondo la nota informativa dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), esposizione agli inquinanti atmosferici è causa di morti premature e anni quantificabili, in riferimento ai dati del 2021, in quasi 26.000 decessi per le sole regioni della pianura padana a causa della esposizione all’eccesso di polveri sottili (PM 2,5) e più di 5.000 in riferimento al biossido di azoto, per un totale di ben 31.000 decessi ogni anno nella sole regioni del nord a causa dell’inquinamento atmosferico;

il 22 aprile scorso, in occasione della giornata della terra i sindaci delle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso hanno sottoscritto il « Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri, le città cambiano aria, prendendo atto della drammatica situazione in cui versano le città del bacino padano e chiedendo al Governo fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l’efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente »;

al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell’accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l’Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);

Considerato che la coibentazione degli edifici riduce il fabbisogno energetico del riscaldamento domestico e con l’efficientamento energetico si riduce la quantità di emissioni inquinanti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di introdurre, in vista del recepimento della direttiva case *green*, anche in via sperimentale e in anticipo rispetto ai termini indicati dalla stessa direttiva, misure mirate che diano una priorità di intervento, anche attraverso l’introduzione di incentivi di maggior favore, per gli immobili privati ricadenti nei territori del bacino padano e nelle regioni sotto infrazione da parte dell’Unione europea per il superamento dei limiti di inquinamento dell’aria, al fine di promuovere interventi in

materia di efficientamento energetico in edilizia attingendo, nei limiti di finanza pubblica, da fondi e risorse statali destinate alle regioni per le stesse finalità.

---

**G/1092/003/6**

TAJANI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1092, conversione in legge del decreto-legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;

premessi che:

il decreto-legge in esame pone fine alla possibilità da parte di enti del terzo settore di usufruire liberamente della cessione del credito e dello sconto in fattura per interventi edilizi non ancora avviati al 30 marzo 2024, e mette a rischio anche i casi per i quali era fino ad oggi ancora possibile;

in assenza di una modifica normativa, l'accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) sarà limitato ai casi in cui, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto in conversione, sia stata già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); in caso contrario, rimarrà il ricorso alla detrazione fiscale a disposizione degli enti benefici; tra questi, gli enti rientrano anche le Misericordie, che con le loro 750 sedi distribuite in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano dei presidi essenziali e stabili in virtù della funzione sociale, sanitaria e socioassistenziale a cui assolvono;

considerata la natura delle organizzazioni di volontariato, che non rispondono a finalità di lucro, associazioni come le Misericordie non hanno usualmente a disposizione risorse finanziarie idonee ad affrontare le spese relative agli interventi di riqualificazione, ed in ogni caso non sono generalmente in grado di ammortizzare i costi sostenuti attraverso la detrazione diretta;

l'interruzione della possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito rischia di tradursi nella fine del programma di



riqualificazione del patrimonio immobiliare avviato negli ultimi anni dalle Misericordie, patrimonio che d'altronde viene impiegato nelle attività di sostegno e di tutela svolte a favore della comunità ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione;

a fare le spese delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 30 marzo 2024, n. 39, quindi, saranno soprattutto gli enti senza scopo di lucro quali le Misericordie che, nel rispetto delle loro ragioni fondanti, della loro storia plurisecolare e dei valori che rappresentano, operano in contesti di rilevante impatto sociale in ambito sociosanitario e socioassistenziale, allo scopo di fornire risposte concrete ai numerosi, e purtroppo crescenti, bisogni delle fasce svantaggiate;

nel caso specifico delle Misericordie, l'accesso al cosiddetto « superbonus » non rappresentava quindi un'opportunità di trarre un beneficio di natura privatistica dalla misura: poiché il patrimonio immobiliare è destinato al servizio della collettività, la sua riqualificazione si traduce unicamente in un aumento della qualità e quantità dei servizi socioassistenziali erogati, con ricadute positive sulle comunità di riferimento, impegna il Governo

a valutare la possibilità di apportare alla normativa vigente le opportune modifiche al fine di garantire agli enti senza scopo di lucro, quali le Misericordie, la possibilità di continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, così da rendere possibile la riqualificazione del patrimonio immobiliare per lo svolgimento delle proprie attività e assicurare una migliore offerta dei servizi sanitari e socioassistenziali, nell'interesse della collettività.

---

## Art. 1.

### 1.1

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.2

MINASI

*Al comma 1, premettere la seguente:*

« 0a) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: “successivamente al 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “ed entro il 31 dicembre 2024”;

2) alla lettera *b*), le parole: “il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se” sono soppresse e le parole: “è presente un soggetto” sono sostituite dalle seguenti: “sia presente una persona”. ».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « si applicano » con le seguenti: « , in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi ».*

---

### 1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2024 dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### 1.4

TURCO, LOREFICE, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*« 0a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:*

*“1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.” »;*

2) *sopprimere il comma 4.*

---

**1.5**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

2) *sopprimere il comma 2.*

---

**1.6**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**1.7**

TAJANI, FURLAN, MALPEZZI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« *a-bis*) al comma 3-*bis*, sono premesse le seguenti parole: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. ».

---

**1.8**

ROSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.9**

FREGOLENT, SBROLLINI, MUSOLINO

*Al comma 1, sopprimere lettera a).*

---

**1.10**

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

« a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: “predetta” è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: “secondo periodo del” sono soppresse ».

---

**1.11**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. ».

---

**1.12**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) il primo periodo del comma 3-*bis* è sostituito con il seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 600 milioni per l’anno 2024.”. »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 600 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**1.13**

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:*

« a) al comma 3-*bis*, premettere le seguenti parole: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto” ».

---

**1.14**

MURELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.” ».

---

**1.15**

MINASI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di persone anziane o persone con disabilità e che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.” ».

---

**1.16**

TAJANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e agli enti di edilizia residenziale pubblica, è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b),

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle spese per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 121 comma secondo, purché su edifici in classe energetica G) o F), nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 121.” ».

---

### 1.17

LOTITO, ROSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« *a*) il primo periodo del comma 3-*bis* è sostituito con il seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 300 milioni per l'anno 2024.” ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« *1-bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), pari a 300 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 1.18

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);*

b) *sopprimere il comma 3.*

---

**1.19**

BASSO, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente:*

*sopprimere la lettera c);*

*sopprimere il comma 3.*

---

**1.20**

DI GIROLAMO, TREVISI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b)* dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

“3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e per euro 50 milioni per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e calamitosi del 26 novembre 2022. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.”. ».

---

**1.21**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b)* dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

“3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del de-



creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e per euro 50 milioni per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e calamitosi del 26 novembre 2022.”; ».

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. ».

## 1.22

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera b), apportare il seguente modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* « è inserito il seguente » *con le seguenti:* « sono inseriti i seguenti »;

b) *dopo il capoverso « 3-ter.1 » inserire il seguente:* « 3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre

2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. ».

---

### 1.23

TAJANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, primo periodo, sostituire le parole: « nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 » con le seguenti: « a far data dal 1° aprile 2009 ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. ».*

---

### 1.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: « Abruzzo », inserire la seguente: « , Emilia-Romagna »;*

b) *dopo le parole: « aprile 2009 », inserire le seguenti: « il 20 e il 29 maggio 2012 ».*

---

### 1.25

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 3-ter.1 », dopo le parole: « Abruzzo, Lazio, » inserire le seguenti: « Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto » e, dopo le parole: « il 6 aprile 2009 » inserire le seguenti: « , a far data dal 20 maggio 2012 ».*

---

**1.26**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* « eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria » *inserire le seguenti:* « ed Emilia-Romagna »;

b) *dopo le parole:* « interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 » *inserire le seguenti:* « e 29 maggio 2012 »;

c) *sostituire le parole:* « 400 milioni » *con le seguenti:* « 440 milioni »;

d) *dopo le parole:* « Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 » *inserire le seguenti:* « ed il Commissario delegato alla ricostruzione nominato ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 ».

---

**1.27**

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sopprimere le parole:* « interessati dagli eventi sismici verificatisi ».

---

**1.28**

LOTITO, ROSSO

*Al comma 1, lettera b), al capoverso « 3-ter.1 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* « e a far data dal 24 agosto 2016 » *sono aggiunte le seguenti:* « , nonché dagli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana negli anni 2022 e 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale »;

b) *al secondo periodo dopo le parole: « verificatesi il 6 aprile 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e 50 milioni per gli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2022 e 2023; ».*

---

### 1.29

LOTITO, Rosso

*Al comma 1, lettera b), al capoverso « 3-ter.1 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: « e a far data dal 24 agosto 2016 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale »;*

b) *al secondo periodo dopo le parole: « verificatesi il 6 aprile 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e 10 milioni per gli eventi sismici del 18 settembre 2023; ».*

---

### 1.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1. » primo periodo, dopo le parole: « 24 agosto 2016 », inserire le seguenti: « , nonché a immobili danneggiati in territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. ».*

---

### 1.31

TAJANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, dopo le parole: « a far data dal 24 agosto 2016 » aggiungere le seguenti: « nonché per quelli verificatisi nell'area etnea danneggiata da sisma del 26 dicembre 2018 ».*

---

**1.32**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1. » primo periodo, dopo le parole: « 24 agosto 2016 », inserire le seguenti: « , nonché per quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. ».*

---

**1.33**

IRTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « e nelle Regioni Basilicata e Calabria interessate dagli eventi sismici verificatisi il 26 ottobre 2012 »;*

b) *alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: « e 80 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 26 ottobre 2012. Sono altresì interessate dalle stesse agevolazioni le ONLUS che rientrano nelle zone di cratere del sisma. ».*

---

**1.34 (id. a 1.35)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**1.35 (id. a 1.34)**

BASSO, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**1.36**

LIRIS, SIGISMONDI, ORSOMARSO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1. », sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: « La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il rispetto di detto limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Case Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ».*

---

**1.37**

FINA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) le parole: « La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 di cui 150 milioni per ogni anno per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009 »;*

*2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,*

sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. ».

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. ».

### 1.38

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni ».*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

### 1.39

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, al secondo periodo le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni » e dopo le parole: « 6 aprile 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2025 ».*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*« b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:*

*a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 600 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 600 milioni per l'anno 2025.. ».*

---



**1.40**

DI GIROLAMO, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1. », sostituire le parole: « 400 milioni » con le seguenti: « 700 milioni » e le parole: « 70 milioni » con le seguenti: « 300 milioni ».*

---

**1.41**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: « 400 milioni » con le seguenti: « 430 milioni »;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. ».*

---

**1.42**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, al secondo periodo, dopo le parole: « 6 aprile 2009 » sono aggiunte le seguenti: « e nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2025 ».*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*« b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:*

a) *quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 600 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni per l'anno 2025. ».

---

### 1.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « 6 aprile 2009 », inserire le seguenti: « , e di 800 milioni di euro per l'anno 2025 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*« 5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».*

---

### 1.44

IANNONE, COSENZA, RASTRELLI, ZEDDA, PETRENGA

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: « in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 » aggiungere le seguenti: « , nonché*

in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel comune di Ischia nel 2017, nel limite di spesa di euro 30 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### 1.45

BALBONI, BARCAIUOLO, LISEI, ZEDDA

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole:* « in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 » *aggiungere le seguenti:* « , nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2012, nel limite di spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### 1.46

DELLA PORTA, ZEDDA

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole:* « in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 » *aggiungere le seguenti:* « , nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Molise nell'anno 2018, nel limite di spesa di euro 18 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**1.47**

POGLIESE, ZEDDA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », dopo le parole: « in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 » aggiungere le seguenti: « , nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nell'area etnea danneggiata da sisma del 2018, nel limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».*

---

**1.48**

RAPANI, ORSOMARSO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 » dopo le parole: « in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 » aggiungere le seguenti: « , nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Calabria e Basilicata il 26 ottobre 2012, nel limite di spesa di euro 8 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».*

---

**1.49**

DI GIROLAMO, TREVISI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « assicura il rispetto del limite di spesa » aggiungere le seguenti: « riguardante il cratere sismico 2016 »;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: « Per l'area del cratere sismico 2009, il rispetto del limite di spesa viene svolto dagli Uffici Speciali per la ricostruzione sisma 2009 costituiti ai sensi del comma 2 del-*

l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza avvalendosi anche dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

---

### **1.50**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della Regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro. ».

---

### **1.51 (id. a 1.52, 1.54, 1.55)**

TAJANI, FINA, PARRINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settem-

bre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della Regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento. ».

---

### **1.52 (id. a 1.51, 1.54, 1.55)**

LOTITO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della Regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento. ».

---

### **1.53**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai

medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della Regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti nell'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

#### **1.54 (id. a 1.51, 1.52, 1.55)**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della Regione Marche. La deroga



di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento. ».

---

### **1.55 (id. a 1.51, 1.52, 1.54)**

DE POLI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della Regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento. ».

---

### **1.56 (testo 2)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per gli in-



terventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani, costantemente interessati da fenomeni bradisismi, ricadenti nella zona rossa come delimitata dalla Delibera della giunta regionale della Regione Campania del 23 dicembre 2014, n. 669, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 86 del 29 dicembre 2014, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. ».

---

**1.56**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. ».*

---

**1.57**

DI GIROLAMO, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano in ogni caso applicazione per coloro che hanno rinunciato al contributo per la ricostruzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. ».*

---

**1.58**

DI GIROLAMO, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano in ogni caso applicazione per coloro che rinunciano al contributo per la ricostruzione entro il 30 giugno 2024. ».*

---

**1.59**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 3-ter.1 » inserire il seguente:*

« 3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**1.60**

MURELLI, GARAVAGLIA, BORGHESI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 3-ter.1 », aggiungere il seguente:*

« 3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 3-ter.1 si applicano inoltre agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Emilia-Romagna nel 2012. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente » con le seguenti: « sono inseriti i seguenti ».*

---

**1.61**

BASSO, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

---

**1.62**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**1.63**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

“1-bis.1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi” ».

---

**1.64**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, anche parzialmente e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti ».

---

**1.65**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ».

---

**1.66**

TAJANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo e secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato de-

creto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. ».

---

### **1.67 (id. a 1.68)**

MINASI

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: « in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 2024 ».*

---

### **1.68 (id. a 1.67)**

BASSO, TAJANI

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: « in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 2024 ».*

---

### **1.69**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire le parole: « in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 2024 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di*

euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**1.70 (id. a 1.71)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: « di entrata in vigore », inserire le seguenti: « della legge di conversione ».*

---

**1.71 (id. a 1.70)**

ROSSO, LOTITO

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: « di entrata in vigore », inserire le seguenti: « della legge di conversione ».*

---

**1.72**

ROSSO

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) risulti approvata almeno una prima delibera assembleare in cui si sono nominati tecnici e professionisti, con il relativo impegno di spesa, necessari alla predisposizione di pratiche inerenti i lavori per la riqualificazione antisismica o per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle parti comuni del condominio; ».

---

**1.73**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « e risulti », con le seguenti: « ovvero risulti ».*

---

**1.74**

ROSSO

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « e risulti », con le seguenti: « o risulti ».*

---

**1.75**

POGLIESE, ZEDDA

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*« c) Risultati presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e comportano riparazione o rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione degli edifici. ».*

---

**1.76**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « e comportano », inserire le seguenti: « riparazione o rafforzamento locale miglioramento sismico, adeguamento sismico, o ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».*

---

**1.77**

SILVESTRONI, ORSOMARSO

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera c), dopo le parole: « degli edifici », aggiungere le seguenti: « o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la*

fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella; »;

2) *alla lettera d), dopo la parola: « abilitativo, » inserire le seguenti: « o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella »;*

3) *dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:*

*« e-bis) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. ».*

b) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), dopo la parola: « abilitativo, » inserire le seguenti: « o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella, »;*

2) *dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*« b-bis) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella. ».*

---

## 1.78

DI GIROLAMO, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

## 1.79

DI GIROLAMO, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « ove necessario, » inserire le seguenti: « se gli interventi ricadenti nelle aree interessate dal cratere sismico 2016 ».*

---



**1.80**

ROSSO, LOTITO

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori » aggiungere le seguenti: « ivi inclusi quelli relativi alla progettazione ».*

---

**1.81**

MINASI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera e), dopo le parole: « versato un acconto sul prezzo » inserire le seguenti: « o sia stato siglato un contratto di finanziamento dei lavori »;*

b) *al comma 4, lettera b), dopo le parole: « versato un acconto sul prezzo » inserire le seguenti: « o sia stato siglato un contratto di finanziamento dei lavori ».*

---

**1.82**

ROSSO, LOTITO

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*« e-bis) in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) siano state sostenute spese debitamente documentate da fatture legate all'intervento, ivi incluse le spese relative alla progettazione. ».*

---

**1.83**

SPINELLI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente decreto, nei limiti di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, continuano ad applicarsi agli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera*

*d-bis*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari resa in modalità residenziale, siano in possesso di accreditamento istituzionale, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

*b*) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

*2-ter*. Nel caso di raggiungimento del 60 per cento dello stato di avanzamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025, stabilito dall'articolo 119, comma *8-bis*, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 è consentita una proroga del termine di ulteriori 6 mesi con limite al 30 giugno 2026. ».

---

## 1.84

LIRIS, SIGISMONDI, ORSOMARSO

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma *3-quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma *3-quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

*a*) risulti presentata l'istanza per la concessione di contributi per gli interventi di ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma, attraverso l'utilizzo, ove previsto, della piattaforma informatica all'uopo disposta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 o ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, se gli interventi sono agevolati ai sensi dei commi *1-ter* e *4-quater* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno n. 77;

*b*) risulti presentata la dichiarazione del proprietario dell'edificio di rinuncia al contributo per la ricostruzione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostru-

zione, se gli interventi sono agevolati ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77;

c) sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi agevolati sono diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023. ».

---

### 1.85

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 3, sostituire le parole: « sussistano le condizioni », fino alla fine del periodo, con le seguenti: « per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».*

---

### 1.86

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: « sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata » con le seguenti: « risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o ».*

---

**1.87**

BASSO, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano in ogni caso alle spese sostenute in relazione agli interventi ricadenti nei comuni dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. ».

---

**1.88**

BASSO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano in ogni caso alle spese sostenute in relazione agli interventi ricadenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017 e nei territori interessati dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. ».

---

**1.89 (id. a 1.90, 1.91, 1.92)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, LOREFICE, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.90 (id. a 1.89, 1.91, 1.92)**

MINASI, PUCCIARELLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.91 (id. a 1.89, 1.90, 1.92)**

BASSO, TAJANI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.92 (id. a 1.89, 1.90, 1.91)**

ROSSO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.93**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. ».

---

**1.94**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

**1.95**

MINASI

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole: « fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 » e sostituire le parole: « a quella di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « al 31 dicembre 2024 ».*

**1.96**

MUSOLINO

*Al comma 4, sostituire le parole: « fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».*

**1.97 (id. a 1.98, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103)**

DE POLI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo; ».

---

**1.98 (id. a 1.97, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103)**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo ».

---

**1.99 (id. a 1.97, 1.98, 1.101, 1.102, 1.103)**

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo; ».

---

**1.100**

ZEDDA

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo. La presente disposizione si applica nei limiti di spesa già previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso 3-ter.1 del presente decreto. ».

---

**1.101 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.102, 1.103)**

TAJANI, FINA, PARRINI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo; ».

---

**1.102 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.103)**

Rosso

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo; ».

---

**1.103 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.102)**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo; ».

---

**1.104**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo; ».



*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### **1.105**

TREVISI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « e sia stato versato un acconto sul prezzo ».*

---

### **1.106**

MINASI, PUCCIARELLI

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« b-bis) per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ne ha approvato l'esecuzione e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020. La deroga di cui alla presente lettera trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

### **1.107**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni. ».

---

**1.108 (id. a 1.109, 1.111)**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.109 (id. a 1.108, 1.111)**

BASSO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.110**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere il comma 5.**Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**1.111 (id. a 1.108, 1.109)**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.112**

DAMANTE, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

« 5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano

limitatamente ai soli interventi per i quali entro la data del 31 luglio 2024 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, documentato da regolari fatture e da relativo bonifico parlante liquidato per la quota di spesa non agevolata.

*5-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano limitatamente ai soli interventi per i quali, entro la data del 31 maggio 2024 sia stata sostenuta almeno il 10 per cento della spesa, documentata da fattura per lavori già effettuati e da relativo bonifico parlante liquidato per la quota di spesa non agevolata. ».

---

### **1.113**

BASSO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023. ».

---

### **1.114**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 5, sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore », con le seguenti: « entro la data entrata in vigore della legge di conversione ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« *5-bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**1.115**

Rosso

*Al comma 5, sostituire le parole: « del presente decreto », con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto ».*

---

**1.116**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 5 sostituire le parole: « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. » con le seguenti: « non è stata emessa alcuna fattura per lavori o prestazioni di tecnici abilitati già effettuati. L'effettuazione dei lavori o delle prestazioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, da rilasciare prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge ».*

---

**1.117**

Rosso

*Al comma 5 le parole: « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. » sono sostituite dalle seguenti: « non è stata emessa alcuna fattura per lavori o prestazioni di tecnici abilitati già effettuati. L'effettuazione dei lavori o delle prestazioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, da rilasciare prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge ».*

---

**1.118 (id. a 1.123)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 5 sostituire le parole: « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » con le seguenti:*

« i lavori non siano già iniziati oppure non sia già stato sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'esecuzione dei lavori ».

---

**1.119 (id. a 1.121)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 5, sostituire le parole:* « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » *con le seguenti:* « non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate. ».

---

**1.120**

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Al comma 5, sostituire le parole:* « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » *con le seguenti:* « non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1, dell'articolo 119, del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate. ».

---

**1.121 (id. a 1.119)**

FINA, TAJANI

*Al comma 5, sostituire le parole:* « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » *con le seguenti:*

« non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate ».

---

**1.122**

FINA, TAJANI

*Al comma 5, sostituire le parole:* « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » *con le seguenti:* « non risulta né stipulato un contratto di appalto né svolte prestazioni professionali propedeutiche ai lavori. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati, acquisto di beni e forniture o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate ».

---

**1.123 (id. a 1.118)**

MANCA, TAJANI

*Al comma 5, sostituire le parole:* « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » *con le seguenti:* « i lavori non siano già iniziati oppure non sia già stato sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'esecuzione dei lavori ».

---

**1.124**

Rosso

*Al comma 5, sostituire le parole:* « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » *con le seguenti:* « non risulta stipulato né un contratto di appalto né attestato l'avvenuto

avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agencia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate ovvero per costi già contabilizzati dall'Amministrazione comunale e sostenuti dal Committente relativamente ad oneri di occupazione suolo pubblico. ».

---

### 1.125

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 5, sostituire le parole:* « non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati » *con le seguenti:* « non sia stato stipulato un contratto di appalto, anche con un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sia stato conferito alcun incarico professionale o stipulato altro accordo strumentale per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data della stipulazione degli accordi di cui al periodo precedente deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o appaltatore o professionista mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44 ».

---

### 1.126

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* « , per lavori già effettuati » *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni pro-

fessionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti. ».

---

**1.127**

FINA, TAJANI

*Al comma 5, sopprimere le parole: « , per lavori già effettuati » ed inserire, alla fine, il seguente periodo: « Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti. ».*

---

**1.128**

LOTITO, ROSSO

*Al comma 5, sopprimere le parole: « , per lavori già effettuati » ed inserire, alla fine, il seguente periodo: « Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da atti negoziali con data certa che abbiano già prodotto effetti vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».*

---

**1.129**

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 5, sostituire le parole: « , per lavori già effettuati » con le seguenti: « . Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti. ».*

---



**1.130**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 5, sostituire le parole: « , per lavori già effettuati » con le seguenti: « Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti. ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».*

---

**1.131**

MINASI

*Al comma 5, dopo le parole: « per lavori » aggiungere le seguenti: « , servizi o forniture ».*

---

**1.132**

MINASI

*Al comma 5, dopo le parole: « per lavori » aggiungere le seguenti: « o prestazioni professionali ».*

---

**1.133**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 5, dopo le parole: « per lavori già effettuati » aggiungere le seguenti: « o per prestazioni professionali, anche di un unico soggetto*

che agisce come contraente generale, o non sono stati versati acconti. Qualora siano stati effettuati lavori o prestazioni non ancora documentati da fattura, l'esecuzione degli stessi deve essere attestata dal progettista o dal direttore lavori mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

---

**1.134**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 5, dopo le parole: « per lavori già effettuati » aggiungere le seguenti: « salvo che si tratti di progetti complessi multi intervento, riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».*

---

**1.135**

PAROLI

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « o prestazione tecnica già sviluppata ».*

---

**1.136 (id. a 1.137, 1.138)**

DE POLI

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge*

n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato. ».

---

**1.137 (id. a 1.136, 1.138)**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato ».*

---

**1.138 (id. a 1.136, 1.137)**

TAJANI, FINA, PARRINI

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato. ».*

---

**1.139**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato. ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di*

euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**1.140**

Rosso

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato. ».*

---

**1.141**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente il periodo: « Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato. ».*

---

**1.142**

DI GIROLAMO, TREVISI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizza-

zione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.”;

b) al comma 4-*quater*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.” ».

---

### 1.143

PUCCIARELLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-*bis*. Dopo il comma 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, che nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che alla data del 30 settembre siano stati già effettuati almeno il 30 per cento dei lavori previsti. La deroga di cui al presente comma trova applicazione nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2024.” ».

---

### 1.144

MINASI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Per gli interventi contemplati all’articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, la spesa si intende comunque sostenuta qualora alla data di cui al primo periodo sia già stata effettuata la

demolizione, documentata da attestazione asseverata da tecnico abilitato. ».

---

**1.145**

LOREFICE, TREVISI, DI GIROLAMO, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, le fatture emesse successivamente a tale data ma entro il termine indicato dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono da considerarsi imputate all'anno fiscale 2023. ».

---

**1.146**

MURELLI, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. Al comma 8-quinquies dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione di cui al periodo precedente è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.” ».

---

**1.147**

TAJANI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il

rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, anche unitamente ad altre attività ricomprese nell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione." ».

---

### 1.148 (testo 2)

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-*bis*. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su opzione del contribuente, può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 2, commi da 1-*bis* a 3-*ter*.1. del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. ».

---

### 1.148

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-*bis*. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo

per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è presentata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

---

**1.149**

BEVILACQUA, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di quindici anni. ».

---

**1.150**

GELMETTI, SCURRIA, ORSOMARSO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche nella residenza di soggetti portatori di *handicap*, così come definiti dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o nella residenza del soggetto che abbia un parente di primo grado con *handicap* grave. ».

---

**1.151**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile



completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024. ».

### 1.0.1

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'attività fraudolente relative all'indebita percezione e utilizzo di detrazioni di imposta maturate per l'effettuazione di interventi di cui agli articoli 119, 119-bis e 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, e successive modificazioni e integrazioni nonché di interventi relativi alle facciate degli edifici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati autonomamente oppure congiuntamente con interventi assistiti dalla detrazione prevista dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, i Comuni predispongono un piano straordinario di controlli sulla corrispondenza tra la documentazione rilasciata ai soggetti committenti, comunicazione o titolo abilitativo, e la realizzazione degli interventi programmati. In caso di mancata realizzazione degli interventi, o difformità degli stessi rispetto ai documenti edilizi rilasciati, i comuni ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate e all'Enea, per i profili di rispettiva competenza. Ferma restando la competenza del comune per la verifica del rispetto della normativa edilizia e l'irrogazione di sanzioni per illeciti relativi alla disciplina edilizia, i controlli sono svolti presso l'immobile oggetto degli interventi e sono mirati a verificare la corrispondenza tra gli interventi realizzati e i progetti presentati, secondo le linee guida definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, sentita la conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso e condivisione delle banche dati e di trasmissione in via telematica, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni

possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate.

3. La partecipazione dei comuni all'accertamento di fattispecie illecite e al recupero delle risorse oggetto di atti dell'Agenzia delle entrate sia per indebita detrazione sia per crediti di imposta inesistenti, non spettanti, anche detenuto da soggetti cessionari, è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme incassate a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate. Si considera rientrante nell'attività di accertamento di cui al presente comma la condivisione dei dati relativi alle comunicazioni di inizio lavori o dei titoli abilitativi con l'ENEA e l'Agenzia delle entrate e ogni altra attività di controllo volta a consentire l'immediata verifica della corrispondenza tra gli interventi effettuati e la maturazione della detrazione e l'utilizzo della stessa o nelle forme previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 come tale o come credito di imposta ceduto anche mediante lo sconto in fattura.

4. Ai fini dell'avvio dell'attività di controllo e monitoraggio, il comune invia i dati relativi agli atti concernenti le comunicazioni di inizio attività all'Agenzia delle entrate e all'ENEA dopo aver compiuto il controllo circa l'effettuazione degli interventi realizzati per gli anni 2020-2023 con riferimento agli interventi previsti dagli articoli 119 e seguenti del decreto-legge, barriere architettoniche, *bonus* facciate.

5. L'attività di controllo e di monitoraggio posta in essere dai comuni costituisce il presupposto per l'approvazione delle aliquote delle imposte e delle tariffe comunali sugli immobili o per il servizio rifiuti riferite agli immobili oggetto di interventi edilizi agevolati anche ai fini dell'attività dell'Agenzia delle entrate prevista all'articolo 1, comma 86 della legge 213 del 30 dicembre 2023, per la definizione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento.

6. Le attività poste in essere dai Comuni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

7. È istituito il Fondo delle somme recuperate dall'utilizzo indebito delle agevolazioni edilizie, presso il Ministero dell'economia e delle finanze cui affluiscono le risorse recuperate ai sensi del comma 1. La destinazione della quota del 50 per cento e la ripartizione ai comuni aventi diritto è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. ».

**1.0.2**

ROSSO, LOTITO

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi." ».

---

**1.0.3**

LOTITO

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

1. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, anche parzialmente e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. ».

---

**1.0.4**

LOTITO

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

1. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione

delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese. ».

---

### 1.0.5

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 10-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di limite di spesa ammissibile alle detrazioni di cui al medesimo articolo, si interpreta nel senso che per superficie complessiva dell'immobile si intende la superficie catastale dell'immobile, come determinata ai sensi dell'Allegato C, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. ».

---

### 1.0.6

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)*

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e de-

gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo. ».

### 1.0.7

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del pre-

sente articolo, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica. ».

---

**Art. 2.**

**2.1 (id. a 2.2, 2.3)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, BEVILACQUA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2 (id. a 2.1, 2.3)**

BASSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.3 (id. a 2.1, 2.2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.4**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. ».

---

## 2.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### « Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)*

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

## 2.6

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**2.7**

FINA, TAJANI

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

« 1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. ».

---

**2.8 (id. a 2.9)**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ».

---



**2.9 (id. a 2.8)**

DE POLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

« 1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Consequentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. ».

---

**2.10**

TAJANI, FINA, PARRINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Consequentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. ».

---

**2.11**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

« 1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

**2.12**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

« 1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'A-

genza delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Consequentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. ».

---

## 2.13

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* « non si applicano » *e, aggiungere, in fine, le seguenti:* « si applicano al solo fine di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate entro il 4 aprile 2024 che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto »;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le comunicazioni inviate dal 30 marzo 2024 al 4 aprile 2024 oggetto di scarto possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

## 2.14

MELCHIORRE, PETRENGA

1. *All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* « non si applicano » *sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti:* « si applicano al solo fine di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate entro il 4 aprile 2024 che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto »;

b) *al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le comunicazioni inviate dal 30 marzo 2024 al 4 aprile 2024 oggetto di scarto possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

**2.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « non si applicano », con le seguenti: « si applicano entro il termine del 15 giugno »;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**2.16**

TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « spese sostenute negli anni precedenti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , salvo che per le comunicazioni relative alla sola integrazione e correzione di dati meramente formali, il cui termine ultimo è fissato alla data del 4 giugno 2024 »;*

b) *al comma 2, dopo le parole: « entro il 4 aprile 2024 », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e nel termine ultimo del 4 giugno 2024 per la sola integrazione e correzione di dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all'Agenzia dell'entrate per esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. ».*

---

**2.17**

TAJANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « , salvo che per le comunicazioni relative alla sola integrazione e correzione di dati meramente formali, il cui termine ultimo è fissato alla data del 4 giugno 2024 »;*

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « e nel termine ultimo del 4 giugno 2024 per la sola integrazione e correzione di dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all’Agenzia dell’entrate per esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura ».*

---

**2.18**

TAJANI, MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: « negli anni precedenti » aggiungere le seguenti: « salvo che per la comunicazione di correzione di errori formali postumi ».*

---

**2.19**

DURNWALDER

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. In deroga al comma 1, la remissione *in bonis* di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, resta consentita per gli interventi in relazione ai quali copia dell’asseverazione di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata trasmessa all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) entro la data di entrata in vigore del presente decreto. ».

---

**2.20**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.21 (id. a 2.22, 2.23)**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Conseguentemente all’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ».

---

## **2.22 (id. a 2.21, 2.23)**

PARRINI, TAJANI, FINA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Conseguentemente all’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. ».

---

## **2.23 (id. a 2.21, 2.22)**

DE POLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Conseguentemente all’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. »

---

## 2.24

FREGOLENT, MUSOLINO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Conseguentemente all’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. ».

---

## 2.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

*Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2024 dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

## 2.26

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 2, sostituire le parole: « Al fine di acquisire » con le seguenti: « Al solo fine di acquisire ».*

---

## 2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire le parole: « inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024 » con le seguenti: « inviate dal 1° aprile al 4 aprile 2024, è consentita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a



decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

## 2.28

ORSOMARSO, TUBETTI

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla fine del comma sostituire le parole: « inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024. » con le seguenti: « inviate dal 1° marzo al 4 aprile 2024, è consentita entro il 30 giugno 2024. »;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono state inviate entro il 4 aprile 2024 ed hanno formato oggetto di scarto di fase di accoglienza. L'invio delle medesime comunicazioni è consentito entro il 30 giugno 2024. ».

---

## 2.29

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 2, sostituire le parole da: « , inviate dal 1° al 4 aprile 2024 » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « 30 giugno 2024 ».*

---

## 2.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 2, le parole: « inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « inviate dal 1° aprile al 4 giugno 2024, è consentita entro il 4 giugno 2024 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a

decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**2.31**

FINA, TAJANI

*Al comma 2 sostituire le parole: « entro il 4 aprile 2024 » con le seguenti: « entro il 4 giugno 2024 ».*

---

**2.32**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 2 sostituire le parole: « entro il 4 aprile 2024 » con le seguenti: « fino al 4 giugno 2024 ».*

---

**2.33**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « In deroga al divieto di cui al precedente comma 1, è sempre ammessa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nei casi in cui sia stato rispettato il termine di comunicazione di cui al presente comma. ».*

---

**2.34**

MUSOLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Con riguardo alle comunicazioni sostitutive di cui al comma 2, la sospensione dei 30 giorni prevista dall'articolo 122-bis, del decreto-*

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inizia a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto. L'Agenzia delle entrate dispone tempi e modalità adeguate affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis di eventuali comunicazioni impropriamente scartate. ».

---

## 2.0.1

LOTTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)*

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024".

2. Dopo il comma 8-*quinqies* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente: "8-*sexies*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo e dell'articolo 119-*ter*, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 10 e fino a 15 a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024." ».

---

## 2.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)*

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "4 aprile 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### 2.0.3

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)*

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "4 aprile 2024" ».

---

### 2.0.4

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)*

1. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "4 aprile 2024". ».

---

**2.0.5**

FINA, TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)*

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024" ».

---

**2.0.6 (già em. 2.35)**

TAJANI, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)*

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole "il 31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "l'entrata in vigore della legge di conversione del corrente decreto" ».

---

**Art. 3.****3.1**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, sostituire le parole: « Al fine di acquisire » con le seguenti: « Al solo fine di acquisire ».*

---

**3.3**

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali » con le seguenti: « trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati ».*

---

**3.4**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole « trasmettono all'ENEA », inserire le seguenti: « quale integrazione all'asseverazione ».*

---

**3.5**

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « alla data » con le seguenti: « , entro la data ».*

---

**3.6**

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « alla data » con le seguenti: « , entro la data ».*

---

**3.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 3, dopo le parole « i soggetti », inserire le seguenti: « che non abbiano ancora trasmesso l'asseverazione finale alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e ».*

---

**3.8**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 4 dopo le parole: « definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » inserire le seguenti: « in linea con i principi di proporzionalità e ragionevolezza insiti nello Statuto dei diritti del contribuente ».*

---

**3.9**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: « Le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate ai soli fini del monitoraggio e non assumono, in ogni caso, alcun valore ai fini della determinazione del valore delle spese ammesse in detrazione e delle percentuali delle detrazioni spettanti. ».*

---

**3.10**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.11 (id. a 3.12, 3.13, 3.14, 3.15)**

DE POLI

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « euro 10.000 » con le seguenti: « euro 2.000 »;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.12 (id. a 3.11, 3.13, 3.14, 3.15)**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « euro 10.000 » con le seguenti: « euro 2.000 »;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.13 (id. a 3.11, 3.12, 3.14, 3.15)**

PARRINI, FINA

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « euro 10.000 » con le seguenti: « euro 2.000 »;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.14 (id. a 3.11, 3.12, 3.13, 3.15)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « euro 10.000 » con le seguenti: « euro 2.000 »;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.15 (id. a 3.11, 3.12, 3.13, 3.14)**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « euro 10.000 » con le seguenti: « euro 2.000 »;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.16 (id. a 3.17)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---



**3.17 (id. a 3.16)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.***3.0.1**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.**

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “il contributo previsto per la ricostruzione” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione”. ».

2. Al comma 4-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « il contributo previsto per la ricostruzione » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione ».

**3.0.2**

TAJANI, LOSACCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 3-bis.**

1. All'articolo 119, comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “il contributo previsto per la ricostruzione” sono aggiunte

le seguenti: “, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione”.

2. Al comma 4-*quater* dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “il contributo previsto per la ricostruzione” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione” ».

### 3.0.3

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 3-bis.

*(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)*

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *superbonus* e altri *bonus* edilizi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

*a)* ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull’intero corrispettivo, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell’intervento trainato sia avvenuta nell’intervallo di tempo individuato dalla data di ini-

zio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

### 3.0.4

LOTTO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)*

1. Al fine garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *superbonus* e altri *bonus* edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effett-

tuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

### 3.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 3-bis.

*(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)*

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *Superbonus* e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si

intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

*b*) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

*c*) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del medesimo decreto;

*d*) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle entrate;

*e*) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture

emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

---

### 3.0.6

FINA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **« Art. 3-bis**

*(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)*

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *Superbonus* e altri *bonus* edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

*a)* ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per 8 gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

*b)* ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138;



2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

---

#### Art. 4.

##### 4.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso « 3-bis. », sostituire le parole: « 10.000 » con le seguenti: « 25.000 ».*

##### 4.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: « trentesimo giorno », con le seguenti: « novantesimo giorno ».*

---



**4.3**

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: « o sia intervenuta decadenza » con le seguenti: « o per i quali sia intervenuta decadenza ».*

---

**4.4**

DAMIANI, LOTITO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole: « articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono inserite le seguenti: « , fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, »;*

b) *al comma 3, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dell'ultimo dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 3, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ».*

---

**4.5**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-bis. Ai fini del versamento dell'imposta a debito è sempre ammessa la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo IVA ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il credito di imposta annuale o infrannuale maturato dal gruppo IVA può, altresì, essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti. ».

---

**4.6**

TAJANI, MALPEZZI, BASSO

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dal medesimo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i medesimi soggetti che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e che non siano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti ivi previsti.

*3-ter.* Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*3-quater.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma *3-bis*. ».

## 4.7

### MINASI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« *3-bis.* Al fine di consentire ai soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *d-bis)* del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i medesimi soggetti, che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che non sono nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

*3-ter.* Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*3-quater.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. ».

## 4.8

GARAVAGLIA, BORGHESI, MINASI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« *3-bis.* I soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di persone anziane o persone con disabilità, che non hanno accesso alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020 e che sostengono, negli anni 2024 e 2025, spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, hanno diritto ad usufruire, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione medesima.

*3-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma *3-bis* è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*3-quater.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma *3-bis*.

*3-quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* trovano applicazione nel limite di 100 milioni di euro annui per l'intero periodo di utilizzo del credito d'imposta. ».

---

#### 4.0.1

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali)*

1. La qualificazione del trattamento contabile dei crediti fiscali derivanti dalle agevolazioni ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base delle indicazioni dei nuovi orientamenti di Eurostat, viene effettuata avuto riguardo ai seguenti criteri:

- a) cedibilità dei crediti;
  - b) riportabilità ad anni successivi dei crediti maturati;
  - c) compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive. ».
- 

#### Art. 5.

#### 5.1

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

#### 5.2

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « senza facoltà di successiva cessione » aggiungere le seguenti parole: « , fatta eccezione per le cessioni in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-*

tizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ».

---

### 5.3

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 2, sostituire le parole: « , alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente » con le seguenti: « sono stati » e dopo le parole: « n. 73, » inserire le seguenti: « prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».*

---

## Art. 6.

### 6.1

MAFFONI, GIORGIS

*Alla rubrica, sostituire le parole: « transizione 4.0 » con le seguenti: « crediti d'imposta per investimenti ».*

---

### 6.2

ORSOMARSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: « entrata in vigore del presente decreto-legge » con le seguenti: « entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al quinto periodo »;*

b) *sopprimere il terzo periodo.*

---

**6.3**

LOTTITO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo le parole: « entrata in vigore del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al quinto periodo »;*

b) *il terzo periodo è soppresso.*

---

**6.4**

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: « Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base dei modelli adottati con i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, relativi rispettivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: « al decreto 6 ottobre 2021 » con le seguenti: « ai citati decreti del 6 ottobre 2021 » e, al comma 3, sostituire le parole: « secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1 » con le seguenti: « secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi del quinto periodo del comma 1 ».*

---

**6.5**

SABRINA LICHERI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: « Ministero delle imprese e del made in Italy, » inserire le seguenti: « entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».*

---

**6.6**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate ai*

soli fini del monitoraggio sull'andamento degli investimenti e degli incentivi fiscali, nonché del relativo onere finanziario, e non assumono, in ogni caso, alcun valore ai fini della determinazione del valore delle spese agevolate e delle percentuali di credito spettante. ».

---

## 6.7

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per la elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati ai fini della comunicazione mensile, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi del soggetto individuato dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nell'ambito e nei limiti delle risorse previste dal comma 21 del predetto articolo. »;

b) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le somme versate dai richiedenti sono destinate alle attività di cui al presente articolo, previo versamento all'entrate e riassegnazione alla spesa nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*". ».

---

## 6.8 (id. a 6.9, 6.10)

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 3.*

---

## 6.9 (id. a 6.8, 6.10)

ORSOMARSO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.10 (id. a 6.8, 6.9)**

LOTTITO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.11**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Al comma 3, dopo le parole: « e non ancora fruiti » aggiungere le seguenti: « alla data di adozione del decreto direttoriale di cui al comma 1 ».*

---

**6.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

**6.13**

MUSOLINO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. I modelli F24 contenenti i crediti d'imposta individuati con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 12 aprile 2024, sospesi ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nelle more dell'aggiornamento del modello adottato dal decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, sono considerati tempestivi se il contribuente presenta detto modello con le modalità e i termini individuati dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di cui al comma 1.

3-ter. Nel caso indicato al comma 3-bis nessuna sanzione può essere ascrivibile, nemmeno ai fini dell'eventuale aggiornamento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), se il contribuente rispetta i ter-



mini individuati dal suddetto decreto ministeriale; rimane ferma l'efficacia degli scarti solo se conseguenti a motivazioni legate all'analisi del rischio diverse da quelle indicate al comma 3-*bis*. L'Agenzia delle entrate dispone modalità e tempi adeguati affinché il contribuente possa chiedere la remessa *in bonis* degli eventuali modelli F24 impropriamente scartati ».

---

#### **6.14 (id. a 6.16)**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1 ».

---

#### **6.15**

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1. ».

---

#### **6.16 (id. a 6.14)**

ZEDDA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1. ».

---

**Art. 07.****07.1**

TAJANI, MANCA

*All'articolo 7, premettere il seguente:***« Art. 07.***(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)*

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024 mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 1.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti soprarichiamati il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (cosiddetti impianti minimi) da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti ».

**07.2**

FRANCESCHELLI, TAJANI, MANCA, BASSO

*All'articolo 7, premettere il seguente:***« Art. 07.***(Efficacia delle delibere sul prelievo sui rifiuti)*

1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di appro-

vazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-*quies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie ».

---

### 07.3

TAJANI, FRANCESCHELLI, MANCA, BASSO

*All'articolo 7, premettere il seguente:*

**« Art. 07-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinqies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno ».

---

### 07.4

MANCA, TAJANI, FRANCESCHELLI

*All'articolo 7, premettere il seguente:*

**« Art. 07.**

*(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)*

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di

pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera *d*), sono soppresse le parole: “da legge.”;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *i*), sono soppresse le parole: “stabiliti per legge o”;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*)”.

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti ».

---

## 07.5

MANCA, TAJANI, FRANCESCHELLI

*All'articolo 7, premettere il seguente:*

### « Art. 07.

*(Utilizzo Fondo piccoli Comuni)*

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

---

**Art. 7.****7.1 (id. a 7.2)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**7.2 (id. a 7.1)**

FINA

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**7.3 (id. a 7.4)**

TAJANI, FRANCESCHELLI, MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: « Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia » con le seguenti: « Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano ».*  
\_\_\_\_\_**7.4 (id. a 7.3)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 3, sostituire le parole: « Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia » con le seguenti: « Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano ».*  
\_\_\_\_\_**7.5**

LOTTITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:**« 3-bis. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di*

assicurare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, parità di trattamento tra il regime fiscale delle partecipazioni negoziate e quelle non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto la perizia di stima deve tenere conto del diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote." ».

---

## 7.6

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i) dopo le parole: "modalità non commerciali" inserire le seguenti: " , secondo quanto disposto dall'articolo 4, del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200,";

b) dopo la lettera i) aggiungere, infine, la seguente:

"i-bis) sono esenti dall'imposta anche le scuole paritarie individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, all'articolo 4, comma 3. Le scuole paritarie in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, presentano la dichiarazione per l'IMU e la TASI secondo il modello approvato con decreto del 26 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi della lettera c), del comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, per 'corrispettivi di importo simbolico' devono intendersi quelli che coprono solo una frazione del costo medio per studente (Cms), così come determinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca." ».

---

## 7.7

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le norme da questo richiamate o sostituite,

si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che sono esenti dall'imposta le attività didattiche a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere a) e c), del comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e che le stesse siano svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione non superiore alla metà del costo medio per studente, così come determinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ».

---

### 7.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non costituiscono rimessione in termini degli atti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si è già formata decadenza. ».

---

### 7.9

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 4, sopprimere le parole: « lettere b), b-bis) e b-ter), » e sostituire le parole: « , i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024 » con le seguenti: « sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alle lettere b) e b-bis), le parole: “31 marzo 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2024”;*

*b) alla lettera b-ter), le parole: “30 settembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2024” ».*

---

### 7.10

DAMIANI, LOTITO

*Al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « , e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. » sono soppresse.*

---

**7.11**

MUSOLINO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera *d-ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento” ».

---

**7.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

*Consequentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**7.13**

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

« 7-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale, urbano ed ambientale concernenti immobili pubblici, alla società di cui all'art. 52, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,



n. 196, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Si applicano in ogni caso, le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla società di cui all'art. 52, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate non si applicano inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

---

#### 7.14

CALANDRINI, ORSOMARSO

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 7-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

---

#### 7.15

BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

« 7-bis. Al fine di sostenere la crescita economica del Paese tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“4-*sexies*. Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi indiretti del Patrimonio Destinato sul mercato primario e secondario, anche le società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che hanno la sede legale o una significativa e stabile organizzazione in Italia, ivi incluse quelle di cui all’articolo 162-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, in deroga al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo. Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia. L’ammontare delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente periodo sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio. Il restante 51 per cento dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, l’articolo 23, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 6 del presente articolo si applicano solo se compatibili con la presente disposizione.”;

b) al comma 5, terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “, nonché l’acquisto di azioni quotate sul mercato primario e secondario tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”. ».

## 7.16

ZEDDA, MELCHIORRE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7-*bis*. All’articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una

partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto, la perizia di stima deve tenere conto del diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote.” ».

---

**7.17 (id. a 7.18)**

ORSOMARSO, MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis. All’articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “entro il 30 luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2024”. ».

---

**7.18 (id. a 7.17)**

LOTITO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis. All’articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole “entro il 30 luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2024” ».

---

**7.19**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

« 7-bis. All’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. La riduzione di cui al comma 7 primo periodo ovvero il recupero di cui al secondo periodo del medesimo comma sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto.”.

7-ter. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo e secondo periodo, le parole: “il Dipartimento del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia del demanio”;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: “le risorse corrispondenti.” aggiungere le seguenti “I canoni connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e gli accreditamenti conseguenti alle predette richieste di anticipazioni di tesoreria affluiscono sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20372 che viene intestato all’Agenzia del demanio.” ».

---

## 7.20

ROMEO, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

« 7-bis. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

“3-ter. Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ovvero che si avvalgono del regime agevolativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che nel triennio precedente abbiano registrato alle proprie manifestazioni sportive dilettantistiche una media annuale di pubblico inferiore o uguale alle 500 unità per evento. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione.”.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. ».

---

**7.21**

LOTTITO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta e di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite.";

c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione";

d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".».

**7.22**

FAZZONE, LOTTITO

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituiti dai seguenti.

"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché

adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione 'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico' è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione 'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente' (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.".

7-ter. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h), di cui al testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di produrre effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*7-quater.* Ferma restando l'immediata efficacia precettiva di quanto disposto al comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma *7-ter*. A decorrere dall'anno 2024 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

## 7.23

FAZZONE, LOTITO

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

« *7-bis.* I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituiti dai seguenti.

“527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;



e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione 'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico' è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione 'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente' (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.".

*7-ter.* Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h), di cui al testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, cessano di produrre effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

*7-quater.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro il 1° marzo 2025, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma *7-ter*. A decorrere dall'anno 2025 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

---

## 7.24

DI GIROLAMO, PIRRO

*Aggiungere, infine, il seguente:*

« *7-bis.* Al fine di combattere il divario economico, sostenere la massima inclusione e favorire un equilibrio sociale le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ».

---



**7.25**

BEVILACQUA, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Aggiungere, in fine, il seguente:*

« 7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 gennaio 2023. ».

---

**7.1000/1 (testo 2) [id. a 7.1000/2 (testo 2)]**

TAJANI, FRANCESCHELLI, MANCA, IRTO

*All'emendamento 7.1000, capoverso « 7-bis » aggiungere in fine il seguente periodo:* « Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

**7.1000/1**

TAJANI, FRANCESCHELLI, MANCA, IRTO

*All'emendamento 7.1000, capoverso « 7-bis » aggiungere in fine il seguente periodo:* « Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

**7.1000/2 (testo 2) [id. a 7.1000/1 (testo 2)]**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, PATTON

*All'emendamento 7.1000, capoverso « 7-bis » aggiungere in fine il seguente periodo:* « Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

**7.1000/2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, PATTON

*All'emendamento 7.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
« Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

**7.1000/3 (id. a 7.1000/4)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, PATTON

*All'emendamento 7.1000, dopo il comma « 7-bis », aggiungere i seguenti:*

*« 7-ter.* Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

*7-quater.* Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma *7-ter*.

*7-quinquies.* Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

*7-sexies.* Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma *7-ter*, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

*7-septies.* Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. ».

---

**7.1000/4 (id. a 7.1000/3)**

TAJANI, MANCA

*All'emendamento 7.1000, dopo il capoverso « 7-bis » aggiungere i seguenti:*

*« 7-ter. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.*

*7-quater. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7-ter.*

*7-quinquies. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.*

*7-sexies. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 7-ter, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.*

*7-septies. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. ».*

**7.0.1**

PUCCIARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "I termini stabiliti per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario del contributo che

scadono fra il 30 dicembre 2023 e 30 gennaio 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024” ».

---

### 7.0.2

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 45 per cento corrisposta alla Regione Siciliana.” ».

---

### 7.0.3

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede me-

dianche corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 7.0.4

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 7.0.5

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un am-

montare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 7.0.6

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 7.0.7

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 7.0.8

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**7.0.9**

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**7.0.10**

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.



3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 8.

### 8.1

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « per ciascun anno » con le seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».*

---

## Art. 9.

### 9.1

MAFFONI, GIORGIS

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 » con le seguenti: « a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate ».*

---

### 9.2

DE POLI

*All'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Gli immobili danneggiati dai terremoti 2009, 2012 e 2016 dichiarati inagibili con scheda Aedes, quand'anche a suo tempo ripristinata l'agibilità con contributo pubblico, qualora abbiano i titoli abilitativi

e lavori già effettuati e documentati da fatture pagate entro i 2023, possono terminare, con contributo al 110 per cento entro il 2025, le opere in corso già previste. ».

---

### 9.3

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per i comuni dei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 9.4

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l’articolo 20-duodecies è aggiunto il seguente:

“Art. 20-terdecies. – (*Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023*) – 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del presente decreto che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabiliz-

zazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del presente decreto, verifica l'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.” ».

---

## 9.5

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-duodecies è aggiunto il seguente:

“Art. 20-terdecies. – (*Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali*) – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.” ».

---

## 9.6

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono altresì esclusi gli enti locali colpiti da calamità naturali”. ».

---

**9.7**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 2-bis, quantificati in euro 8,1, milioni per il 2024, comprensivi della quota Stato e della quota comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2024 concordata con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ».

---

**9.8**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: "700 milioni" sono sostituite dalle parole: "3300 milioni";

b) al comma 442, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle parole: "236 milioni". ».

---

**9.9**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato 1 ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario, nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario Straordinario." ».

---

### 9.10

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "eventi alluvionali", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "e atmosferici". ».

---

### 9.11

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dagli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici";

b) al comma 2, dopo le parole: "e gli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici" ».

---

### 9.12

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, dopo le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 10, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "27 milioni" ».

---

### 9.13

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

### 9.14

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1.000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1500 milioni di euro" e le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle parole: "700 milioni di euro per l'anno 2025";

b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle parole: "700 milioni di euro per l'anno 2025".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. ».

---

## 9.15

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-quinquies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “200 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti “700 milioni di euro per l'anno 2025”.

b) al comma 6, le parole: “200 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti “700 milioni di euro per l'anno 2025” ».

---

**9.16**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

i-quater) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 della presente legge." ».

---

**9.17**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

l) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

m) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

n) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. ».

---

**9.18**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle parole: "Gli uffici territoriali del governo, le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali";



b) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,";

c) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4." ».

## 9.19

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-*bis*. All'articolo 20-*septies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, primo periodo:

1) le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali";

2) le parole "mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi," sono soppresse;

b) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla

presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'articolo 20-*septies*, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4." ».

---

## 9.20

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-*bis*. All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole da: "edifici municipali" fino a: "del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e utilizzati per le esigenze di culto";

b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati";

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-*bis*) delle infrastrutture ferroviarie" ».

---

## 9.21

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) delle infrastrutture ferroviarie." ».

---

### 9.22

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *2-bis*. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso ».

---

### 9.23

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« *2-bis*. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le Regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i Consorzi di bonifica, i Comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

b) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "*e-bis*) Rete Ferroviaria Italiana (RFI)";

c) il comma 2 è soppresso. ».

---

### 9.24

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *2-bis*. All'articolo 20-*novies*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti

pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36." ».

---

**9.25**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

---

**9.26**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della Regione interessata" ».

---

**9.27**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle parole: "previa autorizzazione della Regione interessata" ».

---

**9.28**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano inter-

venute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740 ,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. ».

---

### 9.29

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Il comma 8 dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è abrogato ».

---

### 9.30

LOREFICE, TREVISI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 sopprimere le parole da:* « , che alla data del 31 dicembre 2023 » *fino a:* « stabilmente riequilibrato, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai Comuni della Regione Siciliana che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale »;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 9.31

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

### 9.32

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'Articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. I pagamenti delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario e delle province nel cui territorio si trovano i predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 sono sospesi senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento

sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario Straordinario”. ».

---

### 9.33

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 533 è sostituito dal seguente:

“533. I Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle Città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente come risultanti dal rendiconto di gestione 2022. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 nonché gli enti locali colpiti da calamità naturali.” ».

---

### 9.34

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: “700 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “3300 milioni”;

b) al comma 442, le parole: “50 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “236 milioni”.

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190. ».

---

**9.35**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

9-*ter*. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9-*quater*. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.” ».

---

**9.36**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-*bis*. All'articolo 20-*novies*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: “si osservano le procedure” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “si osservano le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici.” ».

---



**9.37**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: “le regioni” sono inserite le seguenti: “, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali”;

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: “e-bis) Rfi”;

b) il comma 2 è abrogato. ».

---

**9.38**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente*

« 3-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.” ».

---

**9.39**

TAJANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana e di controllo del territorio in previsione della buona riuscita degli

eventi correlati alla presidenza italiana del G7, il Comune di Brindisi, il Comune di Fasano e la Provincia di Brindisi sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 30 unità di personale non dirigenziale del corpo di polizia locale così ripartite:

- 1) n. 15 unità per il Comune di Brindisi;
- 2) n. 10 unità per il Comune di Fasano;
- 3) n. 5 unità per la Provincia di Brindisi.

b) *al comma 4 e al comma 5, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 e 5-bis” »;*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: « pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 » con le seguenti: « pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024 e pari a euro 5.500.000 ».*

---

## 9.40

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

« 7-*bis*. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 su Industria, Tecnologia e Digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro per gli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri pari a euro 800 mila per il 2024 e euro 700 mila per il 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

---

**9.41**

MURELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

« 7-bis. Al comma 768 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 8,1 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**9.42**

DI GIROLAMO, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

« 7-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**9.43**

LOREFICE, TREVISI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora

le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento. ».

---

### 9.0.1

MANCA, TAJANI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), alla fine del periodo, dopo la parola: “ventiquattro” aggiungere le seguenti: “rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.” ».

---

### 9.0.2

NICITA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

1. Al fine di chiudere i contenzioni, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. ».

---

### 9.0.3

NICITA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

1. Al fine di individuare un equo compenso per tutte le figure professionali che intervengono nel corso di un intervento di riparazione e

ricostruzione di fabbricati danneggiati da eventi sismici, le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già vigenti per i territori di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, si applicano anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018. ».

---

#### 9.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)*

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 2.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del PNGR. ».

---

**9.0.5**

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

---

**9.0.6**

LOREFICE, DAMANTE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.”.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**9.0.7**

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori

autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

### 9.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Efficacia delibere sul prelievo sui rifiuti approvate entro il 30 giugno 2024)*

1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di appro-

vazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. ».

### 9.0.9

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;



c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 9.0.10

SIRONI, TREVISI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 9-bis.

*(Misure in favore dei territori sottoposti a procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043)*

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e di contribuire alla chiusura delle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia ed Emilia-Romagna interessate dalle suddette procedure di infrazione la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di

credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

**9.0.11**

SIRONI, TREVISI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)*

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. ».

## 9.0.12

SIRONI, TREVISI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 9-bis.

*(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)*

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Nazionale per l'attuazione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

---

### 9.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Proroga del termine di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 4/2022)*

1. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo la parola: "ventiquattro", sono aggiunte le seguenti: "rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026." ».

---

**9.0.14**

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 10-*ter*, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

**9.0.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)*

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: “da legge,” sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: “stabiliti per legge o” sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).”.

2. In considerazione di quanto previsto al comma precedente, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti. ».

---

### **9.0.16**

LOREFICE, TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Valorizzazione Lavoratori Socialmente Utili e personale delle società in house)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo impegnati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. ».

---

### **Coord. 1**

IL RELATORE

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), capoverso 3-ter.1, secondo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione:*



« , » e la parola: « verificatesi » è sostituita dalla seguente: « verificatisi »;

alla lettera c), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

alla lettera a), le parole: « del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

al comma 3, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » dopo le parole: « del medesimo articolo 2, » sono inserite le seguenti: « introdotto dal comma 1 del presente articolo, » e dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 4, alinea, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

all'articolo 2:

al comma 2, le parole: « del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge »;

all'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: « da fornire all'ENEA » sono sostituite dalle seguenti: « da fornire all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) » e dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 2, le parole: « del 2020, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” » sono sostituite dalle seguenti: « del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche », le parole: « 28 febbraio 2017, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 58 del 28 febbraio 2017 » e le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

al comma 3, alinea, dopo la parola: « variazioni » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « 60 giorni dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore »;



*al comma 5, le parole: « di cui commi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi » e dopo le parole: « del 2020 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*all'articolo 4:*

*al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: « comma 2 della predetta disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 del medesimo articolo 17 » e, al quarto periodo, le parole: « Ove non applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non siano applicabili » e le parole: « dell'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato articolo 31 »;*

*all'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: « che si intendono » sono sostituite dalle seguenti: « che intendono » e le parole: « presente decreto-legge », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto »;*

*all'articolo 7:*

*al comma 3, le parole: « della presente disposizione » sono soppresse;*

*al comma 4, le parole: « pandemia da virus Covid-19 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia da COVID-19 »;*

*al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « invio dei dati, e » sono sostituite dalle seguenti: « invio dei dati e »;*

*al comma 6, le parole: « decreto-legge 29 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 30 dicembre »;*

*al comma 7, le parole: « rata successiva, comporta » sono sostituite dalle seguenti: « rata successiva comporta »;*

*all'articolo 8:*

*al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: « magistratura tributaria » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 2, le parole: « al riversamento » sono sostituite dalle seguenti: « del riversamento » e le parole: « Agli oneri di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma »;*

*al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge delega » sono sostituite dalla seguente: « legge » e le parole: « sono incrementate, rispettivamente » sono sostituite dalle seguenti: « sono incrementate rispettivamente » e, al quarto periodo, le parole: « bilancio dello Stato, le somme » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio dello Stato le somme »;*

*all'articolo 9:*

*al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;*

*al comma 5, le parole: « Commissione RIPAM » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) »;*

*al comma 6, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'attuazione del comma 3 », le parole: « e pari a euro 3.900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 3.900.000 annui » e le parole: « per le esigenze » sono sostituite dalle seguenti: « per far fronte ad esigenze »;*

*al comma 7, dopo le parole: « Giubileo della Chiesa cattolica » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo ».*

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 30 aprile 2024

**Plenaria**

**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**COSENZA**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile il dottor Luca Massaccesi, presidente, e la dottoressa Luana Bisconti, responsabile delle relazioni esterne, e, per la Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS, il professor Ernesto Caffo, presidente, e il professor Michele Riondino, responsabile per i rapporti istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile e della Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 febbraio.

La PRESIDENTE introduce le audizioni odierne.

Ha quindi la parola il dottor Luca MASSACCESI, presidente dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Hanno poi la parola il professor Ernesto CAFFO e il professor Michele RIONDINO, rispettivamente presidente e responsabile per i rapporti istituzionali della Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS, i quali svolgono a loro volta una relazione sui temi oggetto della procedura informativa in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici ALOISIO (*M5S*), D'ELIA (*PD-IDP*) e RANDO (*PD-IDP*), i senatori CASTIELLO (*M5S*) e PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*), il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) e la presidente Giulia COSENZA (*FdI*), ai quali replicano il dottor MASSACCESI e il professor CAFFO.

La PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile e della Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS per i contributi conoscitivi offerti e dichiara concluse le audizioni odierne.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 30 aprile 2024

**Plenaria**

**127<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*La seduta inizia alle ore 12.*

*ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente DE CARLO propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, sospendendo brevemente la seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 6 istituisce il registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Si sofferma sulla previsione sulla base della quale l'iscrizione dell'impresa al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di

accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

Evidenzia poi il rinvio ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della definizione delle modalità e dei termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche nonché dei programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione. Si stabilisce, inoltre, che i corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Menziona, quindi, l'articolo 9, che abbassa i limiti minimi di età per poter condurre veicoli adibiti al trasporto di persone a favore dei titolari di carta di qualificazione del conducente (CQC) conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame.

Dà conto dell'articolo 27, che, al comma 1, circoscrive il potere dei sindaci di limitare la circolazione nei centri abitati ai casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della suddetta facoltà, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Il comma 2 introduce deroghe alla disposizione che vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade, costruire, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e impiantare alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

L'articolo 29 modifica la definizione di macchine agricole ed estende il novero dei casi in cui esse possono circolare su strada. Viene specificato che le macchine agricole possono circolare su strada: per il proprio trasferimento; per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale; per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il

contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.

L'articolo 30 estende la possibilità di utilizzare autobus locati senza conducente da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

L'articolo 33 prevede che il provvedimento con cui, nei mesi di più intenso movimento turistico, può essere vietato l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile sia adottato dal Presidente della regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come disposto dalla normativa vigente.

Fa cenno, infine, all'articolo 35, recante, ai commi da 1 a 3, una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada. Il comma 4 autorizza il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il presidente DE CARLO rammenta che è tuttora aperta la fase dell'illustrazione delle proposte emendative, sulle quali è in corso l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il presidente DE CARLO, dopo aver ricordato che è stata svolta la relazione illustrativa, fa presente che la discussione generale resterà aperta anche la settimana prossima, fermo restando che occorrerà rendere il parere entro il 2 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), osservando che l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare elevando la durata massima consentita anche in assenza delle causali, che vengono soppresse. Sopprime inoltre il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore e reca una norma di semplificazione procedurale per la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 3, che dispone in merito alla validità degli accordi riguardanti la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, illustra l'articolo 4, che amplia l'ambito delle informazioni obbligatorie rese al lavoratore anche mediante rinvio ai testi normativi o contrattuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina sulla durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il successivo articolo 6 è inteso a consentire l'applicazione del lavoro agile per i casi di svolgimento integrale dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nonché a porre il principio di libera articolazione giornaliera dell'orario di lavoro nei casi di rapporto a tempo parziale svolto in modalità agile.

Accenna indi all'articolo 7, relativo alla disciplina sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente, nonché all'articolo 8, che prevede una deroga, per gli anni 2023 e 2024, al divieto di incarichi pubblici a titolari di trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 9 – prosegue il relatore – dispone una deroga transitoria alla condizione che subordina i benefici fiscali inerenti ai premi di produttività all'incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, mentre l'articolo 10 modifica alcune norme procedurali per l'offerta di conciliazione nei casi di contenzioso derivante da un licenziamento.

Dopo aver menzionato l'articolo 11, che esclude alcune ipotesi dall'ambito delle fattispecie che determinano la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva, descrive l'articolo 12, che esclude dall'ambito delle norme procedurali sulle dimissioni e le risolu-



zioni consensuali dei rapporti di lavoro i casi originati da assenza ingiustificata del lavoratore.

Dà poi conto dei successivi articoli 13, sulle sanzioni per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, 14, sui provvedimenti di sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, nonché 15 sulla soppressione dei limiti massimi di importo previsti per la deducibilità fiscale dei contributi alle forme pensionistiche complementari.

Infine, l'articolo 16 sopprime la condizione in base alla quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni concernente la lavoratrice durante la gravidanza o la lavoratrice o il lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere convalidata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Prevede, inoltre, che l'atto di dimissioni o il consenso alla risoluzione possa essere revocato entro quindici giorni.

Anticipa, conclusivamente, l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore NAVE (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, esprime contrarietà rispetto a molteplici previsioni introdotte dal provvedimento in esame, a partire dalla soppressione del limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Anticipa la presentazione, da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle, di proposte emendative in sede di Commissione di merito, menzionando, in particolare, quella che avrà ad oggetto la soppressione dell'articolo 14. Ricorda, al riguardo, che tale articolo incide sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia sopprimendo, al comma 1, lo specifico riferimento alle fattispecie di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I, sia, al comma 14, riducendo da trenta a dieci giorni il termine di ammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Reputa inaccettabile la suddetta riduzione dei tempi di tutela per i lavoratori.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 98**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 30 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 40**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11,25*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE LA MOTOTERAPIA E DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VANNI FMX SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1037 (MOTOTERAPIA)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 41**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,20*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI AICE (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA), DI SINP (SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA PEDIATRICA) E DI FIE (FEDERAZIONE ITALIANA EPILESSIE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 122, 269, 410 E 898 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA)*

**Plenaria****189<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 aprile.

Ha la parola la relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), la quale si riserva di predisporre e mettere a disposizione della Commissione, in tempi brevi, una bozza di risoluzione sulla proposta di regolamento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(990) Licia RONZULLI.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

**(599) BALBONI e altri.** – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il presidente ZAFFINI dà conto del parere favorevole con condizioni sul disegno di legge n. 990 trasmesso dalla Commissione giustizia.

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) si riserva di redigere gli emendamenti conseguenti, facendo peraltro presente l'opportunità di disporre dei pareri delle ulteriori Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 122, 269, 410 e 898 (tutela persone affette da epilessia) e del disegno di legge n. 1037 (mototerapia) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Martedì 30 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 3**

*Presidenza del Presidente*  
DE PRIAMO

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



